

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

Per il Sig. **Costanzo Carmelo**, nato a Piazza Armerina (EN) il 13 maggio 1981 (C.F. CSTCML81E13G580D), e residente a Valguarnera Caropepe (EN) in Via Enrico Fermi n. 8, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it), tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; [cirocatalano@pec.it](mailto:cirocatalano@pec.it), tel 0917794561, fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in via Libertà, n. 62, 90139 – Palermo.

**CONTRO**

- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, nella persona del Ministro *pro-tempore*
- il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale**, nella persona del Ministro *pro-tempore*
- la **Commissione esaminatrice** della procedura concorsuale, nella persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- **D'Angelo Luigi**, nato a Giarre (CT), il 29 Novembre 1987 (c.f.DNGLGU87S29E017J);
- **Cavalli Domenico**, nato a Catania il 21 Maggio 1973 (c.f. CVLDNC73E21C351W).

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,**

- dell'assegnazione delle sedi di lavoro del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell' Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale «*Ingegnere-Architetto*» - nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - per le esigenze del *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei*



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

*trasporti*, adottata dall'Amministrazione in occasione della convocazione di parte ricorrente in data 2 dicembre 2019, nella parte in cui assegna la sede di Viterbo a parte ricorrente;

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell' Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale «*Ingegnere-Architetto*» - nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - per le esigenze del *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 novembre 2019, nella parte in cui lede l'interesse di parte ricorrente;
- dei verbali nn. 51, 52 e 53, adottati dalla Commissione d'esame, nella parte in cui prescrive, per la formazione della graduatoria di merito, l'utilizzo del criterio della somma dei punteggi;
- della graduatoria degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui attribuisce a parte ricorrente il punteggio di 46,5, ottenuto attraverso la somma dei voti conseguiti nelle due prove scritte;
- del verbale n. 33 del 30 maggio 2019, adottato dalla Commissione d'esame, nella parte in cui prescrive, per la formazione della graduatoria della prova scritta, l'utilizzo del criterio della somma dei punteggi;
- del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 dell'8 giugno 2018 con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell' Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale «*Ingegnere-Architetto*» - nell'organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - per le esigenze del *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, nella parte in cui dispone che la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle due prove scritte al voto riportato nella



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

prova orale;

- ove esistente, del regolamento per le assunzioni del personale, riguardante la specifica figura professionale di interesse, nella parte in cui dovesse stabilire che la determinazione del punteggio complessivo avvenga attraverso la mera somma dei voti riportati nelle prove scritte;

- di ogni altro atto premesso, connesso, correlato e/o consequenziale;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata una sede lavorativa presso la regione Sicilia, e in particolare la sede di CPA Catania (prima scelta) ovvero le scelte successive, al fine di sottoscrivere il conseguente contratto di lavoro.

#### **E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

all'adozione del relativo provvedimento che consenta all'odierna parte ricorrente di essere collocata nella corretta posizione in graduatoria, a seguito dell'esatto computo del punteggio delle prove scritte con applicazione del corretto criterio della media delle due prove e/o ogni altra misura ritenuta più opportuna, nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla condanna delle spese legali.

Si premette in

#### **FATTO**

**1.** – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto una selezione per soli esami, per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell' Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale «*Ingegnere-Architetto*», per le esigenze del *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*».

**2.** Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto – artt. 6 e 7 del bando – lo svolgimento delle seguenti prove d'esame:

i) prova preselettiva;

- ii) prima prova scritta a contenuto tecnico/professionale;
- iii) seconda prova scritta a contenuto teorico/pratico;
- iiii) colloquio finale.

Dopo aver superato brillantemente la prova preselettiva, parte ricorrente ha iniziato la fase di studio necessaria ad una proficua partecipazione alle successive prove d'esame.

Nondimeno, anche in questo caso, parte ricorrente ha superato le due prove scritte, totalizzando un punteggio, rispettivamente, di 21,5/30 (prima) e di 25/30 (seconda), ottenendo il meritato passaggio all'ultimo step concorsuale.

Sicché, anche nell'ultima fase, quella del colloquio, parte ricorrente ha ottenuto l'ottimo punteggio di 26/30.

**3.** – Al termine delle operazioni d'esame, e precisamente il 26 novembre 2019, parte resistente ha pubblicato la «*graduatoria generale di merito*» in cui **l'odierna parte ricorrente** si è collocata, tra i candidati vincitori, **alla posizione n. 42 con punteggio di 72,5/90.**

In conseguenza di ciò, in pari data, l'Amministrazione ha inviato tramite pec a ciascun candidato vincitore, rituale convocazione per la stipula dei contratti individuali di lavoro, richiedendo agli stessi di indicare, in via preventiva all'incontro, un ordine di preferenza delle sedi lavorative disponibili.

Per quanto di interesse, parte ricorrente graduava le sedi preferite nel seguente ordine:

- a) CPA Catania;
- b) USTIF Catania;
- c) USTIF Palermo.;
- d) UMC Viterbo.

È utile sin d'ora portare all'attenzione di Codesto Ecc.mo Giudice come la graduatoria finale sia stata determinata sommando il punteggio di ciascuna prova scritta al voto conseguito al colloquio finale (appunto  $21,5+25+26=72,5$ ).

**4.** – Senonché, nel giorno fissato dall'Amministrazione per la sottoscrizione del contratto, e

precisamente in data 2 dicembre 2019, parte ricorrente ha appreso che la propria posizione in graduatoria non le avrebbe consentito di raggiungere la prime tre sedi siciliane.

L'Amministrazione, invero, ha proceduto alla convocazione dei candidati seguendo l'ordine crescente della graduatoria. Sicché, parte ricorrente ha potuto scegliere, tra le sedi rimanenti, dopo ben 41 candidati che la precedevano.

**Ebbene, parte ricorrente è stata «costretta» a scegliere la sede di Vitebo, sua quarta scelta.**

Proprio in questa data, con grande amarezza, parte ricorrente ha avuto contezza di non aver raggiunto le sedi siciliane. Queste, infatti, le avrebbero consentito di rimanere in terra natia, al fianco della famiglia e della sua compagna di vita.

5. – A ben vedere, il mancato raggiungimento delle sedi siciliane è dovuto a un grave errore commesso dall'Amministrazione che, come si avrà modo di argomentare, ha proceduto alla formazione della graduatoria di merito attraverso il criterio della somma delle prove scritte in luogo della loro media.

Detto comportamento ha leso parte ricorrente poiché, se la graduatoria di merito fosse stata redatta sommando il punteggio ottenuto all'orale con la media dei voti delle prove scritte ella sarebbe stata collocata in posizione utile per la scelta di una delle sedi siciliane.

Secondo quanto sino ad ora rappresentato, i provvedimenti impugnati sono da censurare in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

*I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 487/1994 – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà – Eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della costituzione e del principio di buon andamento.*

Come anticipato in narrativa, la Commissione di concorso ha attribuito a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 72,5 punti. Dacché del totale, 46.5 punti sono riferibili alla



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

somma delle due prove scritte e 26 punti a quella orale.

Il che le ha permesso di collocarsi, seppur tra i vincitori, soltanto alla posizione n. 42 della graduatoria di merito.

Tale criterio, utilizzato per la redazione della graduatoria di merito, è stato «scelto» dalla Commissione d'esame in forza di quanto stabilito dall'art. 9 del bando di concorso.

Difatti, l'Amministrazione ha previsto, sin dalla pubblicazione del bando, che *«la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nelle due prove scritte al voto riportato nella prova orale»*.

Il criterio adottato dall'Amministrazione e seguito dalla Commissione d'esame, relativo al criterio utilizzato per la formazione della graduatoria di merito, viola l'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994, espressamente richiamato nel preambolo del bando di concorso.

Sulla scorta di detta norma, *«il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio»*.

La differenza tra le due metodologie, seppur minima a livello lessicale, comporta uno stravolgimento della graduatoria di merito lesiva dell'interesse dell'odierna parte ricorrente.

Nel merito, occorre rilevare che il predetto criterio è stabilito dalla normativa di settore attraverso una disposizione generale ed astratta di carattere cogente, derogabile solo da ulteriori disposizioni di pari livello gerarchico.

Il procedimento concorsuale, relativo alla formazione della graduatoria di merito, deve dunque seguire rigidamente le regole prescritte dal D.P.R. n. 487/94, affinché la selezione possa considerarsi rispondente ai principi di efficienza, eguaglianza ed imparzialità.

Sul punto, la giurisprudenza è consolidata.

In un caso perfettamente sovrapponibile, codesto TAR ha accolto il ricorso proposto da un candidato che lamentava l'attribuzione dei «punteggi finali, sulla base della somma dei voti

riportati in ciascuna prova scritta e del voto riportato in quella orale».

In seguito al comportamento tenuto dall'Amministrazione, il Giudice ha disposto «l'annullamento della clausola del bando impugnata e della pure gravata graduatoria di merito come risultante dall'applicazione del criterio ivi indicato, che dovrà, invece, essere riformulata in applicazione dell'art. 7, co. 3, d.P.R. n. 479/94» (TAR Lazio – Roma, Sez. III ter, 18 marzo 2013, n. 2746).

Ancora, in un caso opposto, in cui il ricorrente lamentava il (corretto) comportamento tenuto dall'Amministrazione che, invece, aveva proceduto ad applicare la regola della media dei voti, il Giudice ha, senza ombra di dubbio, «evidenzia[to] la correttezza dell'operato della Commissione» (TAR Puglia – Lecce, Sez. II, 1° dicembre 2016, n. 1827).

Non vi è dubbio, pertanto, che il criterio che l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire per formazione della graduatoria era quello della media dei punteggi ottenuti alla prova scritta e non, invece, quello della mera somma.

Del resto, a corroborare tale tesi, è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che ha affermato l'obbligo della media anche nel caso dei concorsi per titoli ed esami, nonostante, come si argomenterà, la lettera dell'art. 8 D.P.R. 487/1994 poteva deporre per l'applicazione della mera somma.

Difatti, per i «concorsi per titoli e esami» (art. 8, comma 4), il testo unico prevede che «la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame».

Nonostante la lettera della norma si riferisca espressamente al criterio della somma, autorevole giurisprudenza ha da sempre affermato che «pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7 comma 3, per i concorsi per soli esami – tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

**si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami.**

*Invero, un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso – per soli esami o per titoli ed esami – sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.*

*Si deve ulteriormente rilevare che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi” (Cons. Stato Sez. V –27 marzo 2015, nn. 1614, 1615, 1616; Cons. Stato Sez. V – 7 ottobre 2013 n. 4922, ex multis; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 05/04/2016, n. 877, Cons. Stato Sez. V n. 2412/2002; n. 8081/2004; n. 1443/2009; n. 397/2010; TAR Lazio - Roma, 1 luglio 2013 n. 6488; 23 giugno 2014 n. 6611; TAR Puglia - Bari n. 445/2007).*

**Pertanto, in conseguenza del criterio adottato dalla parte resistente, gli esiti della selezione pubblica sono stati alterati.**

La ratio dalla regola procedurale violata è da rinvenire nella necessità che tutte le prove – scritta orale ed, eventualmente, la valutazione dei titoli – abbiano il medesimo valore ai fini della redazione della graduatoria di merito.

D'altronde è logico ritenere che la prova scritta, seppur articolata in più test, costituisca un esame unitario al pari di quello orale, con la conseguenza che appare logico che essa debba essere valutata sulla scorta del suo valore mediato.

È dunque illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che ha attribuito alla prova scritta un peso di 2/3 del totale del punteggio massimo.

Tale illegittimo comportamento ha favorito ingiustamente coloro i quali hanno ottenuto un punteggio maggiore nelle prove scritte, a discapito di chi, come l'odierna parte ricorrente, ha svolto una prova orale brillante, ottenendo quasi il massimo dei voti (26/30).



L'applicazione del criterio della mera somma in luogo della media per l'attribuzione del voto finale, ha avuto l'effetto di far **collocare parte ricorrente in posizione n. 42, anziché alla posizione 34, «costringendola» ad accettare una sede diversa da quella che avrebbe desiderato e meritato.**

Per dimostrare ciò, parte ricorrente ha stilato una graduatoria virtuale, a cui ha applicato il criterio della media. Il risultato, come anticipato, consente all'odierno ricorrente di avanzare dalla posizione n. 42, con 72,5 punti totali, **alla posizione n. 34, con l'attribuzione virtuale di 49,25 punti.**

Così ragionando, parte ricorrente si troverebbe in una posizione superiore rispetto ai candidati che, nei fatti, hanno scelto le sedi siciliane.

In particolare, parte ricorrente si collocherebbe in posizione poziore, scavalcando il candidato Cavalli Domenico (che dalla posizione n. 28, con punti 74, scenderebbe alla posizione n. 36, con punti 49) e D'Angelo Luigi (che dalla posizione n. 32, con punti 73, scenderebbe alla posizione n. 46, con punti 48,5), che hanno accettato, rispettivamente, la sede di Catania Ustif-1 e Catania Cpa-1.

Sotto il profilo della prova di resistenza, per quanto di interesse, si riporta uno stralcio della graduatoria virtuale, formata in forza della regola procedurale disposta dall'art. 7, comma 3, del D.P.R n. 487/1994.

Nome	Cognome	1° P. scritta	2° P. scritta	Somma scritti	Media scritti	Punteggio finale somma	Punteggio finale media	Posizione in graduatoria somma	Posizione in graduatoria media	Sede scelta
Giuseppe	Ficarra	26	28	54	27	83	56	1	1	Palermo Ustif-1
Alessandro	Scorrano	26,5	26	52,5	26,25	81,5	55,25	3	2	Roma Sede Centrale-9
Michele	Ianni	28	27	55	27,5	82	54,5	2	3	L'Aquila Umc-1
Marco	Bietresato	29	25	54	27	81,5	54,5	4	4	

Paolo	Sulli	26,5	23,5	50	25	79	54	6	5	Roma Sede Centrale- 9
Sergio	Marra	25,5	27	52,5	26,25	80	53,75	5	6	Lecce Umc-2
Gaetano	Grenga	25,5	26	51,5	25,75	77,5	51,75	7	7	Latina Umc-1
Antonio	Soluri	26,5	23	49,5	24,75	76,5	51,75	8	8	Catanzar o Umc-2
Antonio	Suma	24,5	23	47,5	23,75	75,5	51,75	11	9	Brindisi Umc-2
Maurizio	Tappi	25,5	23,5	49	24,5	76	51,5	10	10	
Emilio	Valenza	24,5	23,5	48	24	75,5	51,5	13	11	Bari Umc-4
Marco Antonio	Marchesiell o	23	25,5	48,5	24,25	75,5	51,25	12	12	Salerno Umc-4
Paolo	Bertazzo	24	24,5	48,5	24,25	75,5	51,25	14	13	Novara Umc-1
Emanuele	Conte	21,5	25	46,5	120	74,5	51,25	19	14	
Gionatan	Mazzaferro	22,5	23,5	46	124,25	74	51	26	15	Macerata Umc-1
Fabio Antonio Giuseppe	Mensi	22	24	46	23	74	51	29	16	Brescia Umc-4
Nicola	Marinelli	25,5	24	49,5	24,75	75,5	50,75	15	17	Ancona Umc-3
Enrico	Suella	23,5	25	48,5	24,25	75	50,75	17	18	Oristano Umc-2
Andrea	Grassitelli	23	24,5	47,5	23,75	74,5	50,75	20	19	Roma Umc-7
Giacomo	Ricci	21,5	26	47,5	13	74,5	50,75	21	20	Lucca E Sezione Pisa Umc-2
Vincenzo	Alfano	23	22,5	45,5	22,75	73,5	50,75	30	21	Napoli Umc-10
Paolo	Gatto	26,5	24,5	51	25,5	76	50,5	9	22	Treviso Umc-2
Francesco	Cortese	24,5	24,5	49	24,5	75	50,5	16	23	Reggio Calabria Umc-1
Lorenzo	Pinto	25	24,5	49,5	24,75	75	50,25	18	24	Foggia Umc-2
Davide	Faricelli	25	22,5	47,5	23,75	74	50,25	23	25	Pescara Umc-1
Simone	Tilio	24,5	22	46,5	23,25	73,5	50,25	31	26	Ancona Umc-3
Francesca	Scipioni	25	23	48	24	74	50	24	27	Ascoli Umc-1
Michele	Falconi	25	23	48	24	74	50	27	28	Perugia Umc-2
Matteo	Di Tizio	21,5	28	49,5	24,75	74,5	49,75	22	29	
Nicola	Cagnazzo	23,5	25	48,5	24,25	74	49,75	25	30	Torino Cpa-4

Michele	Beltrami	23	22,5	45,5	22,75	72,5	49,75	39	31	Ancona Umc-3
Mario	Laudati	21,5	23,5	45	22,5	72	49,5	48	32	Napoli Umc-10
Fabrizio	Donantonio	24,5	23	47,5	23,75	73	49,25	34	33	
<b>Carmelo</b>	<b>Costanzo</b>	<b>21,5</b>	<b>25</b>	<b>46,5</b>	<b>23,25</b>	<b>72,5</b>	<b>49,25</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>Viterbo Umc-1</b>
Federico	Quadrini	21,5	23	44,5	119	71,5	49,25	51	35	Frosinone Umc-1
<b>Domenico</b>	<b>Cavalli</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>Catania Ustif-1</b>
Paride	Bonanni	23,5	24,5	48	24	73	49	37	37	Teramo Umc-1
Valeria	Saporito	25	22	47	23,5	72,5	49	43	38	Roma Sede Centrale-9
Saverio	Bonavoglia	22	23	45	22,5	71,5	49	47	39	Bari Umc-4
Francesco	Cataldi	21,5	27	48,5	24,25	73	48,75	35	40	Roma Sede Centrale-9
Filippo	Scopes	25,5	22	47,5	23,75	72,5	48,75	38	41	
Daniele	Landi	24,5	23	47,5	23,75	72,5	48,75	40	42	Rimini Umc-1
Andrea	D'Annunzio	22	24,5	46,5	23,25	72	48,75	44	43	Roma Umc-7
Stefano	Miccoli	23	22,5	45,5	22,75	71,5	48,75	46	44	Napoli Umc-10
Alessandro	De Sanctis	21	24,5	45,5	22,75	71,5	48,75	54	45	Roma Sede Centrale-9
<b>Luigi</b>	<b>D'Angelo</b>	<b>25,5</b>	<b>23,5</b>	<b>49</b>	<b>24,5</b>	<b>73</b>	<b>48,5</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>Catania Cpa-1</b>

**A bene vedere, l'odierna parte ricorrente, all'esito del ricalcolo, si collocherebbe in trentaquattresima posizione, scavalcando i concorrenti che hanno scelto i due posti disponibili nella sede di Catania.**

In conclusione, ed alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, la graduatoria odiernamente impugnata è illegittima e va censurata permettendo all'odierno ricorrente di essere inserito nella corretta posizione, come riscontrabile dalla griglia sopra riportata.

#### SUL PERICULUM IN MORA

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.



STUDIO LEGALE  
**LEONE - FELL**  
& ASSOCIATI

**Studio Legale Leone – Fell & Associati**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)

P.IVA 06495860824

Parte resistente, di conseguenza, si è dovuta trasferire nel comune di Viterbo, subendo quello che è, a tutti gli effetti, un cambiamento estremo, considerato che è stato costretto a traslocare a circa 1000 km di distanza dalla sua famiglia.

Il che, ovviamente, influisce sullo stato d'animo di parte ricorrente, come d'altronde su molti altri aspetti.

Parte ricorrente, convivente da diversi anni con la compagna, in seguito al trasferimento a Viterbo, stravolgerebbe i suoi piani di vita, che sarebbero dovuti culminare nel matrimonio, nella creazione di una famiglia, costringendola a posporre tali progetti a data da destinarsi, anche in considerazione del fatto che la ragazza vive e lavora stabilmente in Sicilia e, malvolentieri, rinuncerebbe alla sua vita in terra natia.

Comprensibilmente, è questo il motivo per cui parte ricorrente più si duole.

Cionondimeno, di considerevole entità, oltre ai danni esistenziali appena esposti, sono anche i pregiudizi di natura economica causati, a ragion veduta, da tutto ciò che comporta un trasferimento forzato.

Tali possono essere identificati, da un lato, come l'insieme delle spese già sostenute per lo spostamento presso un luogo molto distante da casa e, dall'altro, quelle che dovrà sostenere in attesa dell'eventuale definizione del presente giudizio solo in esito all'udienza di merito. In particolare, i costi sostenuti finora, per la sola presa in servizio a Viterbo il 20 gennaio, sono stati i seguenti:

- costo del viaggio per trasferimento con auto al seguito, costi di assicurazione, carburante, viaggio in nave, per un ammontare di circa: 600€;
- sistemazione presso B&B per 15 giorni (in attesa della sistemazione definitiva presso un'abitazione). Costo: 400€;

**Quelli, invece, che sosterrà nel prossimo futuro sono:**

- canone di affitto di abitazione di tipo bilocale dal costo di 500€ mensili, a cui si aggiunge la caparra di n. 3 mesi in anticipo (costo: 2.000€);



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

- spese per le utenze relative all'abitazione (luce, acqua, gas, TARI);
- spese per la vita quotidiana. Circa il 20% in più rispetto a quelli che avrebbe sostenuto in Sicilia.

In vista di ciò, risulta necessario ottenere un provvedimento interinale e provvisorio volto a consentire a parte ricorrente di essere inserita nella corretta posizione (e nello specifico alla posizione n. 34). Il collocamento nella corretta posizione in graduatoria, invero, le permetterebbe di aspirare certamente alla sede preferita per la presa in servizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha, infatti, funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo ai due soggetti che hanno scelto le sedi siciliane e che, all'accoglimento del ricorso, potrebbero sicuramente subire degli effetti pregiudizievoli.

Invero, in via potenziale, tutti i candidati della graduatoria, potrebbero subire degli spostamenti in graduatoria, creando un effetto domino.

Vista l'oggettiva difficoltà di reperire gli indirizzi della totalità dei candidati interessati, si ritiene di potere richiedere, previa autorizzazione, la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.



**Studio Legale Leone – Fell & Associati**  
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
P.IVA 06495860824

Tutto ciò premesso

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria ex art. 41 c.p.a.**, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati e per l'effetto obbligare l'Amministrazione a rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria dell'odierna parte ricorrente, con conseguente assegnazione della sede di CPA Catania (prima scelta) ovvero delle scelte successive;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione a rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria dell'odierno ricorrente, conseguentemente assegnazione della sede di CPA Catania (prima scelta) ovvero delle scelte successive;

- **nel merito e in subordine**, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese da liquidare in favore degli odierni procuratori distrattari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.

Palermo – Roma, 22 gennaio 2020.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano